DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1987

relativa alla determinazione dei quantitativi globali di aiuto alimentare e alla specificazione dell'elenco dei prodotti da fornire quale aiuto per il 1987

(87/203/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 richiede la determinazione per prodotto di quantitativi globali da fornire quale aiuto alimentare nel 1987, nonché la definizione dei prodotti oggetto dell'aiuto stesso ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato « Aiuto alimentare »,

DECIDE :

Articolo unico

1. I quantitativi globali, per ciascun prodotto, che saranno messi a disposizione di alcuni paesi in via di sviluppo e di alcuni organismi quale aiuto alimentare nel 1987, sono stabiliti nell'allegato I.

2. I prodotti che possono essere presi in considerazione per le azioni di aiuto alimentare sono stabiliti nell'allegato II.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1987.

Per la Commissione
Lorenzo NATALI
Vicepresidente

ALLEGATO I

Quantitativi di aiuto alimentare da fornire per l'anno 1987

— Cereali :
  a) una prima frazione di 927 700 t ;
  b) una seconda frazione che può arrivare fino a 232 300 t.
— Latte in polvere : al massimo 94 100 t.
— Butteroil : al massimo 27 300 t.
— Zucchero : al massimo 11 000 t.
— Oli vegetali (oli di semi e di olio d'oliva) : al massimo 34 000 t.
— Altri prodotti : quantitativo massimo di 279 600 t equivalente cereali.
— Un aiuto alimentare composto di prodotti suddetti destinato a far fronte a carenze alimentari eccezionali, equivalente a un massimo di 160 600 t in cereali.

---

[1] GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
02.01 A II b)	Carni bovine congelate
ex 02.06 C I a)	Carni bovine di ogni tipo, salate o in salamoia, secche o affumicate
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura
04.02 A II e B I	Latte e crema di latte, in polvere o granulati
ex 04.03	Butteroil (come definito all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1354/83 (1))
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
08.04 B	Uve secche
ex capitolo 10 (ex 10.01 — 10.07)	Cereali
11.01	Farine di cereali
ex 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06
11.04 A	Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05
15.07 A	Olio d'oliva
15.07 D II	Oli vegetali fissi, fluidi o concentrati, greggi, depurati o raffinati (diversi dagli oli d'oliva, di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica, dalla cera di mirica e dalla cera del Giappone, dall'olio di ricino e da altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
ex 16.02 B III b)	Preparazioni e conserve di carni
ex 16.04 D + E + F 16.04 16.04 G	Sardine, tonni, sgombri e acciughe; altri
17.01 A e B	Zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido
19.02	Preparazioni alimentari a base di farine, semolini, ecc.
ex 19.03	Maccheroni, spaghetti o prodotti analoghi
19.08 B	Prodotti della biscotteria
20.02 C	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico. Pomodori
21.07 G	Preparazioni alimentari non specificate

(1) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.